

Bruxelles, 13 ottobre 2026
(OR. en)

14398/26

**Fascicolo interistituzionale:
2026/0321 (NLE)**

**INDEF 181
POLMIL 431
COPS 621
FIN 1438
ECOFIN 1300
UEM 455
FISC 346
COMPET 1197
MAP 191
IND 612**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	13 ottobre 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 561 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2026/410 del Consiglio relativa alla messa a disposizione dell'Italia dell'assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2025/1106

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 561 final.

All.: COM(2026) 561 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 12.10.2026
COM(2026) 561 final

2026/0321 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2026/410 del Consiglio relativa alla messa a disposizione dell'Italia dell'assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2025/1106

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2026/410 del Consiglio relativa alla messa a disposizione dell'Italia dell'assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2025/1106

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2025/1106 del Consiglio, del 27 maggio 2025, che istituisce lo strumento di azione per la sicurezza dell'Europa (SAFE) mediante il rafforzamento dell'industria europea della difesa¹, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, e l'articolo 8,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) In seguito alla presentazione da parte dell'Italia, il 30 novembre 2025, di una richiesta di assistenza finanziaria ("richiesta") a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2025/1106, corredata di un piano di investimenti nell'industria europea della difesa ("piano"), la Commissione ha rilevato che la richiesta soddisfaceva le condizioni di tale regolamento, in particolare quelle di cui all'articolo 4, all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 16.
- (2) Il 26 gennaio 2026 la Commissione ha presentato una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio relativa alla messa a disposizione dell'Italia dell'assistenza finanziaria, che è stata adottata dal Consiglio il 17 febbraio 2026.
- (3) Il 19 agosto 2026, prima della firma del relativo accordo di prestito e degli accordi operativi, l'Italia ha presentato alla Commissione una richiesta modificata che riduce l'importo dell'assistenza finanziaria richiesta a 8 000 958 000 EUR ("richiesta rivista"). Il 9 settembre 2026 è stato pertanto presentato alla Commissione un piano rivisto ("piano rivisto").
- (4) La Commissione ha valutato la richiesta rivista alla luce delle condizioni applicabili stabilite nel regolamento (UE) 2025/1106.
- (5) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (UE) 2025/1106, il piano rivisto era debitamente motivato e giustificato e comprendeva una descrizione dei prodotti per la difesa e degli altri prodotti a scopi di difesa e, se del caso, la descrizione del coinvolgimento previsto dell'Ucraina nelle attività, nelle spese e nelle misure programmate, o delle azioni previste a beneficio dell'Ucraina.
- (6) La Commissione ha constatato che la richiesta rivista soddisfa le condizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2025/1106 per l'utilizzo dello strumento SAFE. In particolare essa garantisce che le attività, le spese e le misure che riguardano prodotti

¹ Regolamento (UE) 2025/1106 del Consiglio, del 27 maggio 2025, che istituisce lo strumento di azione per la sicurezza dell'Europa (SAFE) mediante il rafforzamento dell'industria europea della difesa (GU L, 2025/1106, 28.5.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1106/oj>).

per la difesa o altri prodotti a scopi di difesa siano attuate mediante appalti comuni o appalti unici. Tali attività, spese e misure devono inoltre avere uno o più dei seguenti obiettivi: accelerare l'adeguamento dell'industria della difesa alle trasformazioni strutturali, migliorare la tempestiva disponibilità di prodotti per la difesa o garantire l'interoperabilità e l'intercambiabilità in tutta l'Unione.

- (7) La Commissione ha inoltre constatato che la richiesta rivista comprende una descrizione delle misure programmate per garantire il rispetto dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2025/1106 e delle norme in materia di appalti stabilite in tale regolamento, compresa l'indicazione delle modalità con cui garantire tale rispetto.
- (8) Di conseguenza, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2025/1106, la Commissione ha concluso che la richiesta rivista soddisfa le condizioni di tale regolamento, in particolare quelle di cui all'articolo 4, all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 16.
- (9) La presente decisione dovrebbe pertanto mettere a disposizione assistenza finanziaria sotto forma di prestito per un importo massimo di 8 000 958 000 EUR.
- (10) La presente decisione dovrebbe lasciare impregiudicato l'esito di eventuali procedure a norma del regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾ e a norma del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio.
- (11) La presente decisione dovrebbe lasciare impregiudicate le pertinenti norme adottate in conformità dell'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare i regolamenti (UE, Euratom) 2024/2509⁽³⁾ e (UE, Euratom) 2020/2092⁽⁴⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio.
- (12) In linea con l'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2025/1106, l'accordo di prestito che deve essere stipulato con l'Italia dovrebbe stabilire tutte le opportune misure necessarie per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2026/410 del Consiglio è così modificata:

- (1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

Si conferma che la Commissione ha valutato la richiesta di assistenza finanziaria a titolo dello strumento di azione per la sicurezza dell'Europa (SAFE) mediante il rafforzamento dell'industria europea della difesa presentata dall'Italia il 9 settembre 2026 e ha constatato che la richiesta soddisfa le condizioni di cui al regolamento (UE) 2025/1106, in particolare quelle

² Regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio (GU L, 2024/1263, 30.4.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1263/oj>).

³ Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj>).

⁴ Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2092/oj>).

di cui all'articolo 4, all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 16. L'assistenza finanziaria è pertanto messa a disposizione dell'Italia.";

(2) all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 2

L'Unione mette a disposizione dell'Italia un prestito dell'importo massimo di 8 000 958 000 EUR."

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*